

## IL SIGILLO SACRAMENTALE NELLA NORMATIVA CANONICA

S.E. Mons. Krzysztof Nykiel

Reggente delle Penitenzieria Apostolica

**Sommario.** L'autore mette in evidenza come da sempre la Chiesa ha attribuito particolare rilevanza alla riservatezza dell'incontro tra il fedele ed il sacerdote nell'amministrazione del Sacramento della Penitenza. La tutela di quello che, nel corso del tempo, sarà definito „*segreto confessionale*” si intreccia con lo sviluppo storico della forma del Sacramento – ove assume particolare rilevanza la progressiva scomparsa della penitenza pubblica e l'introduzione della confessione auricolare, ormai generalizzata già alla fine del XII secolo, nella forma da noi oggi conosciuta – e lo sviluppo della disciplina canonica nella sua elaborazione in forme propriamente giuridiche, e non solamente teologiche o morali. Infatti, prima di entrare nello specifico del tema trattato in prospettiva eminentemente canonica considerando la violazione del sigillo sacramentale in quanto delitto, l'autore traccia dapprima alcune riflessioni bibliche e teologiche, al fine di comprendere maggiormente le ragioni per cui la Chiesa attribuisce questa particolare importanza all'assoluta inviolabilità del sigillo confessionale. E' con il Concilio Lateranense IV (1215) che un canone sancisce per la prima volta il suo obbligo morale e giuridico come legge universale della Chiesa, prevedendo gravi sanzioni per i sacerdoti che lo infrangono. La disciplina della Chiesa *in subiecta materia* è poi sempre rimasta sostanzialmente la medesima, salvo la specificazione di altre fattispecie, come l'assoluzione del complice, fin in antico, ovvero, più recentemente, la dilatazione della violazione del sigillo mediante strumenti tecnici. Nella normativa canonica riguardante il sigillo sacramentale la Chiesa, quindi, intende trasmettere da una parte la pedagogia d'amore del Padre della misericordia e, dall'altra, desidera orientare i Suoi ministri a sperimentare e vivere il dono della paternità ministeriale e spirituale, che permette loro, in ogni esperienza di questo *sigillo-segreto del dialogo auricolare della confessione*, di essere testimoni privilegiati della santità di questo sacramento sull'esempio di San Giovanni Nepamuceno (1349–1393), che giunse fino al martirio di sangue per custodire la portata assoluta della valenza dell'inviolabilità del sigillo sacramentale. Pertanto, neppure la morte del penitente potrà sciogliere il confessore da questo vincolo. La legge del sigillo sacramentale non ammette eccezioni. Nessun confessore può esserne dispensato, anche se nel voler rivelare il contenuto di una Confessione intendesse evitare un grave e imminente male. Il sigillo sacramentale, così inteso, diventa anche garanzia delle mirabilia Dei nel cuore di ogni singolo penitente, che si consegna al cuore dei pastori, che riverberano nel qui ed ora esistenziale di ciascuno la bellezza dell'Amore misericordioso e trasfigurante del Padre, donato dal sacrificio redentore di Cristo.

**Parole chiave:** sigillo sacramentale – segreto confessionale – sacramento della penitenza – confessore – penitente – violazione del sigillo – delitto – scomunica *latae sententiae* – foro interno – foro esterno – peccato – colpa – legge canonica – precetto – inviolabilità del sigillo sacramentale

## INTRODUZIONE

La Chiesa da sempre ha attribuito una particolare rilevanza alla riservatezza dell'incontro tra il fedele ed il sacerdote nell'amministrazione del Sacramento della Penitenza, e la tutela di quello che sarà chiamato „segreto confessionale” si intreccia con lo sviluppo storico della forma del Sacramento – ove assume particolare rilevanza la progressiva scomparsa della penitenza pubblica e l'introduzione della confessione auricolare, ormai generalizzata già alla fine del XII secolo, nella forma da noi oggi conosciuta – e lo sviluppo della disciplina canonica nella sua elaborazione in forme propriamente giuridiche, e non solamente teologiche o morali.

La storia di questo istituto risale già ai tempi della Chiesa antica: ne parlano Ambrogio, Agostino, Afraate ed Origene; in pieno Medioevo, Incmaro di Reims e Lanfranco, Arcivescovo di Canterbury, che scrive un'opera dal titolo *De celandi confessione*. Ma è con il Concilio Lateranense IV (1215) che troviamo un canone che sancisce per la prima volta il suo obbligo morale e giuridico come legge universale della Chiesa, prevedendo gravi sanzioni per i sacerdoti che lo infrangono.

Così infatti recita il cap. 21 del decreto „omnis utriusque sexus”, già famoso nella storia del diritto per l'estensione dell'obbligo della confessione annuale:

Caveat autem omnino ne verbo vel signo vel alio quovis modo prodat aliquatenus peccatorem [...] quoniam qui peccatum in poenitentiali iudicio sibi detectum praesumpserit revelare, non solum a sacerdotali officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpetuam poenitentiam in arctum monasterium detrudendum.

Possiamo ricordare anche, già prima del Lateranense IV, la cost. 38 del Sinodo di Parigi (1203–1214):

Nullus ira vel odio vel etiam metu mortis, in aliquo audeat revelare confessionem signo vel verbo, generaliter vel specialiter; ut dicendo «Ego scio quales estis»; et, si revelaverit, absque misericordia debet degradari.

La disciplina della Chiesa *in subiecta materia* è poi sempre rimasta sostanzialmente la medesima, salvo la specificazione di altre fattispecie, come l'assoluzione del complice, fin in antico, ovvero, più recentemente, la dilatazione della violazione del sigillo mediante strumenti tecnici. Naturalmente, la presente trattazione vuole essere svolta da un punto di vista eminentemente canonistico, cioè considerando la violazione del segreto confessionale in quanto delitto. Sarà dunque essenzialmente su questo che verterà la nostra analisi, e non su questioni afferenti, come potrebbe essere la *sollicitatio ad turpia*, l'assoluzione del complice o l'attentato e la simulazione della confessione. Tuttavia, prima di entrare nello specifico del tema ci sembra opportuno presentare alcuni riferimenti biblico-teologici, al fine di comprendere maggiormente le ragioni per cui la Chiesa attribuisce questa particolare importanza all'assoluta inviolabilità del sigillo confessionale.

1. IL CONCETTO DI SIGILLO E DI SEGRETO NEL  
„SENTIRE BIBLICO-TEOLOGICO”

Il Concilio Vaticano II nel numero 24 della Costituzione *Dei Verbum* afferma: *Ideoque Sacrae Scripturae studium sit veluti animae Sacrae Theologiae*<sup>1</sup> e, quindi, in questa logica riflettiamo sulla portata semantica e teologico-spirituale del concetto di *sigillo* e di *segreto* nel sentire biblico<sup>2</sup>.

Nello sfondo biblico la terminologia del *sigillo* e del *segreto* rimanda alla dimensione della realtà del *mysterion*<sup>3</sup>, che rimane e deve rimanere chiuso nella sua essenza e verità. Solo Dio può aprire e rivelare il segreto che il sigillo chiude e reca con sé nella sua valenza e significanza. In questo modo è importante pensare a come nel Libro dell'Apocalisse sia Dio che, attraverso l'Agnello Vincitore, apra i sigilli della vita (cfr. Ap 6, 1–17) fino ad arrivare all'apertura del *Settimo Sigillo* (cfr. Ap 8,1), dove è sottolineato che quando questo è aperto “*si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora*” (Ap 8,1). L'uomo, quindi, non può assolutamente aprire o attentare alla chiusura del sigillo, che ha nella verità e trascendenza di Dio la sua origine ed il suo fondamento.

Nella logica del sigillo (dello *sfraghis*) certamente non possiamo dimenticare ciò che questo termine rimanda nel contesto della Teologia dell'Apostolo Paolo, dove questo sostantivo è con forza associato allo Spirito, di cui noi abbiamo ricevuto la caparra:

E' Dio stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo dello Spirito e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori (2 Cor 1, 21–22).

La dimensione del segreto rimanda, anche, nel sentire spirituale biblico alla dimensione dell'intimità della relazione, che lega il *Tu relazionale* di Dio con il *tu relazionale* dell'uomo, *sua immagine e somiglianza* (cfr. Gen 1,26–28 e sal 8), che diviene il *maqôm qadosh*, il luogo santo di questa comunicazione d'amore e di amicizia, dove il Padre ed il Figlio nella forza comunionale dello Spirito Santo, possono abitare e stare: „Se uno mia ma osserverà la mia parola ed il Padre ed io verremo e prenderemo dimora presso di lui”(Gv 14,23). In questa luce diventa evidente ed assolutamente chiaro l'invito di Gesù nel discorso della Montagna del Vangelo di Matteo ad accogliere e fare propria da parte del credente la logica operativa del segreto. Nei versetti 1–18 del capitolo 6 di Matteo la formula con l'aggettivo sostantivato *en tô krypyô* rimanda al bisogno dell'essere nel *segreto della preghiera*, vissuta in quella dimensione che Caterina da Siena chiamava *la cella interiore* (cf *Libro*, 161), nel *segreto dell'elemosina*

<sup>1</sup> Nel Decreto *Optatam Totius* al numero 16 si trovano le analoghe parole: *Sacrae Scripturae studio, quae universae theologiae veluti anima esse debet*.

<sup>2</sup> Cfr. G. Fitzer, *Sfraghis*, vol. XII, coll. 378–418; A. Oepke, *kryptô*, vol. V, coll. 1161–1169, in *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, a cura di G.KITTEL e G. Friedrich, Paideia, Brescia 1969.1981.

<sup>3</sup> Cfr. G. Bornkamm, *mysterion*, vol. VII, coll. 643–715 in *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, a cura di G. Kittel e G. Friedrich, Paideia, Brescia 1971.

e nel *segreto del digiuno* come passaggio dalla legge farisaica del dovuto alla pienezza della legge del gratuito dell'Amore e della Grazia di Dio<sup>4</sup>.

Da un punto di vista teologico sono due le ragioni essenziali e fondamentali dell'assoluta inviolabilità del sigillo e del segreto sacramentale senza alcuna eccezione (come è ricordato nei cann. 983–984 del *Codice di Diritto Canonico*). Il primo appartiene fondamentalmente al *diritto naturale* in modo che risulta chiaro ed evidente come il penitente, che confessa i suoi peccati e le sue colpe, sancisce e stipula una sorta di accordo-contratto nella quale è garantito che la sua confessione rimarrà nel segreto e non sarà rivelata mai e per nessun motivo. Il secondo rientra e permane nella sfera del *diritto divino*, che è depositato nella stessa costituzione del Sacramento della Penitenza.

Il Confessore, ascoltando le confessioni dei peccati, non vive questo ministero a nome proprio, ma sostanzialmente ed esclusivamente a nome ed in vece di Dio. Il penitente aprendo il suo cuore confessa, quindi, i suoi peccati a Dio stesso, e solo Dio, tramite il ministero del sacerdote, assolve i peccati. A tal proposito, il *Catechismo della Chiesa Cattolica* al numero 1467 recita che *ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote viene „sigillato” dal sacramento*. Dobbiamo quindi ricordare e sottolineare con grande forza ed intensità che il *sigillo confessionale* è, quindi, tutelato dal diritto naturale, dal diritto divino e dal diritto ecclesiastico.

## 2. IL SIGILLO SACRAMENTALE IN PROSPETTIVA CANONICA

Dopo aver presentato alcune considerazioni riguardanti il sigillo e il segreto confessionale da un punto di vista biblico-teologico, passiamo ora a trattare la tematica in parola in prospettiva eminentemente canonica, considerando la violazione del sigillo confessionale in quanto delitto.

### **La disciplina vigente: fattispecie oggettiva**

Il sigillo confessionale è certamente un capitolo qualificante del sacramento della Penitenza, perché dà conto del carattere divino del sacramento e del perché sia 'auricolare' e non pubblico. L'obbligo del sigillo sacramentale è stato sempre gravissimo e molto vivo nella Chiesa. Il precetto del Lateranense IV è la fonte remota del can. 983 § 1 dell'attuale Codice di Diritto canonico, che recita:

Il sigillo sacramentale è inviolabile; per questo è vietato al confessore di tradire, anche parzialmente, il penitente con parole o in qualsiasi altro modo e per qualsiasi causa<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. G. Barboglio, *Il pensare dell'apostolo Paolo. Abbozzi in forma epistolare*, Edizioni Dehoniane, Bologna 2005, 2<sup>a</sup> ed., pp.105–112).

<sup>5</sup> Can. 983 § 1: *Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confoessario verbis vel alio quovis modo et quavis de causa aliquatenus prodere poenitentem*.

Con le stesse parole si esprime d'altra parte il can. 889 del Codice del 1917. Il can. 983 § 1 rinvia quindi direttamente al can. 1388, che riportiamo integralmente:

§ 1: „Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto. § 2: L'interprete e le altre persone di cui nel can. 983 § 2, che violano il segreto, siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica<sup>6</sup>.

Dal combinato disposto dei due canoni derivano due forme di violazione del sigillo sacramentale, l'una diretta e l'altra indiretta, punite con diversa pena, ed entrambe riservate alla Congregazione per la Dottrina della Fede, nel foro esterno, e, in quello interno, alla Penitenzieria Apostolica<sup>7</sup>. Nel primo caso, perché si abbia il delitto si richiede la rivelazione del peccato e del peccatore; nel secondo (violazione indiretta) è sufficiente che sia rivelato uno dei due, e che di qui sussista pericolo di rivelazione dell'altro: in altri termini, se si possa risalire al penitente, o sospettare che qualcuno abbia commesso un peccato.

C'è violazione del sigillo, anche se chi ascolta non sa che il confessore ha ricevuto quella conoscenza in confessione: riceve tuttavia applicazione il can. 1330, per il quale

il delitto che consiste in una dichiarazione o in altra manifestazione di volontà, di dottrina o di scienza, non deve considerarsi effettivamente compiuto, se nessuno raccolga quella dichiarazione o manifestazione<sup>8</sup>.

In entrambi i casi, affinché vi sia violazione del segreto sacramentale, è necessario che si dia divulgazione o rivelazione della materia oggetto del sacramento. La materia o oggetto del segreto sono in generale tutti i peccati, e qualsiasi elemento connesso, ovviamente conosciuto in confessione e dalla cui conoscenza si possa risalire al peccatore.

Cadono sotto il sigillo i peccati gravi, tutti e singoli; e anche le colpe lievi, o peccati veniali, ma solamente se rivelati singolarmente, oppure nella loro specie. Infatti, rivelare che una persona ha commesso colpe leggere è violazione di segreto, ma non di sigillo, poiché tutti commettiamo almeno colpe leggere, anche se rimane un atto illecito, poiché, comportandosi con questa leggerezza, il confessore viola un segreto appreso in confessione, e in tal modo mina la fiducia

---

<sup>6</sup> Can. 1388: *Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; qui vero indirecte tantum, pro delicti gravitate puniatur. Interpres aliique, de quibus in can. 983, § 2, qui secretum violant, iusta poena puniuntur, non exclusa excommunicatione*". Can. 983 § 2: *Obligatione secretum servandi tenetur quoque interpres, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit*.

<sup>7</sup> Cost. *Pastor Bonus*, art. 52 e 118; Reg. Gen. Curia Romana, art. 128, § 2; Congr. per la Dottrina della Fede, Rescr. *Ex audientia SS.mi*, del 7 febbraio 2003.

<sup>8</sup> Can. 1330: *Delictum quod in declaratione consistat vel in alia voluntatis vel doctrinae vel scientiae manifestatione, tamquam non consummatum censendum est, se nemo eam declarationem vel manifestationem percipiat*.

dei fedeli nella riservatezza del colloquio penitenziale. Va notato che è oggetto del sigillo il peccato, anche leggero, conosciuto dalla comunità, ma comunque appreso in confessione, e viola ugualmente tale sigillo il confessore che, conoscendo il peccato prima e fuori della confessione, riveli di averlo conosciuto in confessione.

Rientrano nel sigillo sacramentale, altresì, le circostanze della colpa dichiarate in confessione, come l'occasione, il fine, il luogo, il tempo, le modalità, nonché le circostanze della confessione stessa, come potrebbero essere la gravità o meno della penitenza imposta o il diniego dell'assoluzione; evidentemente anche il nome ed il peccato del complice. Va sottolineato, poi, che non sussiste violazione alcuna se l'interlocutore del confessore è lo stesso penitente, che si è confessato: la questione è stata per alcuni versi discussa dagli Autori, ma, al di là dell'ovvia sconvenienza di riprendere il colloquio penitenziale al di fuori della confessione, tuttavia non si vede come in questo caso di possa concretizzare quel *prodere poenitentem*, tradire il penitente, richiesto dal canone 983 § 1.

Viceversa, non è sufficiente che il penitente abbia esonerato il confessore dal sigillo sacramentale, perché questo non è solamente a tutela del singolo fedele, ma a tutela del sacramento stesso. D'altra parte, se il sigillo rientrasse nella disponibilità privata, il penitente potrebbe essere sottoposto a pressioni tali che potrebbero di fatto equivalere alla cancellazione della tutela reale del segreto sacramentale<sup>9</sup>.

### **La disciplina vigente: fattispecie soggettiva**

Riprendendo i canoni già riferiti, si deduce che il soggetto del sigillo sacramentale è soltanto il confessore, e dunque il presbitero o il vescovo, che abbia ascoltato la confessione, anche se non avesse impartito l'assoluzione, ovvero non avesse facoltà di ascoltarla, e perfino se fosse scomunicato<sup>10</sup>.

Dalla dizione del can. 983, § 2, si evince che l'interprete e gli altri ai quali sia in qualunque modo giunta notizia dei peccati sono certo tenuti all'obbligo di non rivelare, ma questo non è propriamente sigillo sacramentale: infatti *ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*.

Se questo è in qualche modo evidente, è bene invece richiamare la vigenza, anche in questo ambito, dei principi più generali dell'ordinamento penale canonico. Innanzitutto il dolo, secondo il disposto del can. 1321 § 2:

<sup>9</sup> Secondo quanto osserva G.P. Montini, «La tutela penale del sacramento della Penitenza. Il delitto nella celebrazione del sacramento (cann. 1378; 1387; 1388)», in *Le sanzioni nella Chiesa*, a cura del Gruppo italiano docenti di diritto canonico, XXIII Incontro di Studio 1 luglio – 5 luglio 1996, Glossa, Milano, 226–227.

<sup>10</sup> Cfr. A. Calabrese, *Diritto penale canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2006<sup>3</sup>, 307.

E' tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti<sup>11</sup>.

La colpa è precisamente omissione della debita diligenza, come tutti sappiamo: cade, dunque, nella scomunica solamente colui che è pienamente cosciente della violazione, che sta per rivelare un segreto confessionale, che se ne rende conto, e che lo vuole, non „qualora il confessore creda di rivelare materia acquisita *aliunde*; oppure riveli inavvertitamente o per superficialità quanto ha appreso in confessione”<sup>12</sup>. In tal senso, è opportuno ricordare che in occasione della Plenaria della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, tenutasi nell'ottobre 1981, un Padre propose che nel canone in questione si aggiungesse l'espressione *plene conscius*, per evitare scrupoli di coscienza ai confessori. La risposta della Segreteria fu che tale aggiunta non era necessaria, in quanto la necessità del dolo era sottintesa in base al riferimento proprio all'attuale can. 1321 § 2<sup>13</sup>.

Come abbiamo osservato, la pena prevista per la violazione diretta del sigillo sacramentale è la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica: d'altra parte, l'inviolabilità del sigillo non impedisce l'applicazione delle esenzioni e delle scusanti, proprie del diritto penale canonico generale.

Ancora, conformemente alle disposizioni più generali, il confessore non sarà colpito dalla pena canonica qualora ignori l'esistenza della sanzione penale, ex can. 1323, 2°, ovvero comunque si trovi in una delle condizioni di cui ai can. 1322, 1323 e 1324 § 1, che riguardano il soggetto sottoposto alla sanzione<sup>14</sup>. Nel caso poi di violazione del segreto confessionale solamente indiretta, come abbiamo già detto, la pena è *ferendae sententiae*, obbligatoria, ma indeterminata.

### 3. ULTERIORI DIVIETI (CAN. 984)

Al fine di tutelare meglio il segreto della confessione, la Chiesa ha disposto anche altre cautele, oltre le summenzionate sanzioni.

1° Assolutamente proibito al confessore far uso in qualunque modo delle conoscenze acquisite dalla confessione, con aggravio del penitente (*cum paenitentis gravamine*), anche escluso qualsiasi pericolo di rivelazione (§ 1). Il „gra-

---

<sup>11</sup> Can. 1321 § 2: *Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione debita diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter caveat.*

<sup>12</sup> Secondo quanto osserva G.P. Montini, cit., 227.

<sup>13</sup> Cfr. Comm. 15 (1984) 50, cit. in G.P. Montini, cit., 227. Il chiaro Autore osserva, a sostegno di questa tesi, che l'omissione nel canone sostantivo dell'espressione *caveat diligenter* già del can. 889 § 1 del CIC del 1917, a favore della locuzione *nefas* presente nell'attuale can. 983 § 1, fa ritenere perduto il riferimento esplicito alla mera colpa.

<sup>14</sup> Seguiamo evidentemente l'analisi del già citato G.P. Montini, 228.

vamen” potrebbe essere anche di altri, ai quali detto “uso” renderebbe odioso il sacramento della penitenza.

2° Colui che è costituito in autorità ed ha avuto notizia dei peccati in una confessione ricevuta in qualunque momento, non può avvalersene in nessun modo per il governo esterno (§ 2).

3° Can. 1550, § 2, 2°, esclude come incapaci dal rendere testimonianza in giudizio i sacerdoti relativamente a tutto ciò che hanno appreso nella confessione sacramentale, anche nel caso in cui sia stato il penitente a chiedere la deposizione. Anzi, tutto ciò che da chiunque ed in qualunque modo fu udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità.

#### 4. LA LEGISLAZIONE CIVILE INERENTE AL SIGILLO SACRAMENTALE

La stessa legislazione civile riconosce il sigillo sacramentale come parte del segreto professionale, accordandovi una particolare tutela. Riporto i due testi fondamentali attinenti all’ordinamento italiano:

– *Nuovo Codice di Procedura Penale* (entrato in vigore il 24 ottobre 1989), art. 200, comma primo:

Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione [...] a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano ...<sup>15</sup>.

– *Nuovo Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana*, 18 febbraio 1984, art. 4, n. 4:

Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero.

#### 5. REGISTRAZIONE DELLE CONFESIONI

Al riguardo va ricordata la particolare severità che la Chiesa adotta nei confronti di chi viola il segreto relativo alla Confessione, registrando per mezzo di strumenti tecnici oppure divulgando per mezzo di strumenti di comunicazione sociale ciò che viene detto dal confessore e dal penitente. In questo caso, l’interessato incorre nella pena specifica della scomunica *latae sententiae*.

E’ questa una recente normativa. Il primo intervento della Chiesa in merito avvenne il 23 marzo 1973, quando venne diffusa la notizia che sarebbe stato pubblicato un libro scandalistico che riferiva le trascrizioni di alcune confessioni sacramentali – vere o simulate – registrate subdolamente.

---

<sup>15</sup> Cfr. anche l’art. 249 del Codice di Procedura Civile.



Con una Dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede, veniva inflitta la pena della scomunica *latae sententiae* agli autori ed editori del testo e a chiunque avesse formalmente cooperato all'iniziativa. Si trattava, però, di un singolo intervento relativo ad una situazione specifica<sup>16</sup>.

La medesima Congregazione, il 23 settembre 1988, ha emanato un Decreto che estende, per il futuro, tale sanzione a tutti gli eventuali casi analoghi. Lo scopo del Decreto è stato quello di 'tutelare la santità del sacramento della Penitenza e ... difendere i diritti dei ministri e dei fedeli cristiani'<sup>17</sup>.

Il testo del summenzionato Decreto, con il quale si commina la scomunica *latae sententiae*, allo scopo di tutelare il segreto del Sacramento della Penitenza, a chiunque registri per mezzo di strumenti tecnici, oppure divulghi per mezzo di strumenti di comunicazione sociale ciò che viene detto dal confessore e dal penitente, recita così:

La Congregazione per la Dottrina della Fede, allo scopo di tutelare la santità del sacramento della penitenza e per difendere i diritti dei ministri di esso e dei fedeli cristiani, per quanto concerne il sigillo sacramentale e gli altri segreti connessi con le confessioni, in virtù della speciale facoltà conferitale dalla suprema autorità della Chiesa (can. 30), ha stabilito che: ferma restando la prescrizione del can. 1388, chiunque registri con qualsiasi strumento tecnico ciò che nella confessione sacramentale, vera o finta, fatta da sé o da un altro, viene detto dal confessore o dal penitente, oppure lo divulghi con strumenti della comunicazione sociale, incorre nella scomunica *latae sententiae*.

## 6. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto fin qui trattato, è utile ribadire come il sigillo confessionale non vincoli solo il confessore, ma anche l'eventuale interprete e tutti coloro che in qualsiasi modo, anche casualmente, fossero venuti a conoscenza dei peccati accusati. Il sigillo confessionale, come si è cercato di rilevare in questo saggio, rappresenta un elemento sostanziale, qualificante e dirimente del sacramento della Penitenza, perché rivela e palesa sostanzialmente il carattere divino del sacramento, che è motivo essenziale della causa perché questo sia e debba essere sempre rigorosamente „auricolare” e non pubblico. La Chiesa è talmente gelosa della santità del sigillo sacramentale e talmente rispettosa del segreto dei penitenti, che nel Can. 1550, § 2, 2, esclude come incapaci dal rendere testimonianza in giudizio i sacerdoti relativamente a tutto ciò che essi abbiano appreso e saputo in ogni singola confessione sacramentale, anche nel caso in cui sia stato il penitente a chiedere la deposizione. Neppure la morte del penitente potrà sciogliere il confessore da questo vincolo. La legge del sigillo sacramentale non ammette eccezioni. Nessun confessore può esserne dispensato, anche se nel voler rivelare il contenuto di una Confessione intendesse evitare un grave e imminente male.

<sup>16</sup> Cfr. Sacra Congregazione Per La Dottrina Della Fede, Dichiarazione *Sacra Congregatio de tuendi sacramenti paenitentiae dignitate*, 23 marzo 1973, in *AAS* 65 (1973) 678.

<sup>17</sup> Cfr. *AAS* 80 (1988) 1367.

Nel nuovo Codice il *sigillo sacramentale* è riferito solo al confessore mentre per le altre persone si parla di *segreto*. Ovviamente anche questo segreto è, in un certo senso, profondamente e radicalmente *sacramentale* per quanto non sia denominato *sigillo*. Pertanto, la tutela della santità del sacramento della Penitenza è compito primario per tutti e non può essere lasciata e relegata solamente ai ministri ordinati.

Nella normativa canonica riguardante il sigillo sacramentale, la Chiesa intende trasmettere da una parte la pedagogia d'amore del Padre della misericordia e, dall'altra, desidera orientare i Suoi ministri a sperimentare e vivere il dono della paternità ministeriale e spirituale, che permette loro, in ogni esperienza di questo *sigillo-segreto del dialogo auricolare* della confessione, di essere testimoni privilegiati della santità di questo sacramento sull'esempio di San Giovanni Nepomuceno (1349–1393)<sup>18</sup>, che giunse fino al martirio di sangue per custodire la portata assoluta della valenza dell'inviolabilità del sigillo sacramentale. Il sigillo sacramentale, così inteso, diventa anche garanzia delle *mirabilia Dei* nel cuore di ogni singolo penitente, che si consegna al cuore dei pastori, che riverberano nel *qui ed ora* esistenziale di ciascuno la bellezza dell'Amore misericordioso e trasfigurante del Padre, donato dal sacrificio redentore di Cristo.

---

<sup>18</sup> Giovanni era il figlio di Velflin, un cittadino di Nepomuk, una piccola città a 30 km da Plzeň (Pilsen) in Boemia e aveva studiato teologia e giurisprudenza all'Università di Praga. Nel 1373 aveva preso gli ordini ed era divenuto notaio pubblico presso la Cancelleria episcopale, nel 1374 era stato nominato protonotaio e, poi, segretario dell'Arcivescovo Giovanni di Jenštejn. Aveva continuato, poi, i suoi studi in giurisprudenza all'Università di Padova, dove aveva ottenuto nel 1387 la laurea in diritto canonico. Era stato inizialmente canonico nella chiesa di sant'Egidio a Praga e nel 1389 era divenuto parroco della chiesa di San Gallo e canonico della Cattedrale di Vyšehrad. Nel 1390 rinunciò alla parrocchia di San Gallo per divenire arcidiacono di Žatec (Saaz), ed allo stesso tempo canonico della Cattedrale di San Vito senza, però, ricevere alcuno dei benefici ecclesiastici, che competevano ai canonici della cattedrale. Poco dopo l'Arcivescovo di Praga lo volle come presidente del tribunale ecclesiastico e nel 1393 come suo vicario generale. Venceslao IV, Re di Boemia e Imperatore del Sacro Romano Impero, desiderando fondare una diocesi nuova per uno dei suoi favoriti, ordinò che alla morte dell'abate Racek del Monastero di Kladruby nessun nuovo abate fosse eletto e che la chiesa dell'abbazia fosse trasformata in una sede vescovile. Il vicario generale dell'Arcivescovo si oppose energicamente a quest'ordine, che violava il diritto canonico. Quando l'Abate Racek morì nel 1393, i monaci di Kladruby immediatamente tennero un'elezione; la scelta cadde sul monaco Olenus e Giovanni, come vicario generale, confermò prontamente questa elezione, senza tenere conto dei desideri del monarca. In questo clima di ostilità palese e conclamata tra il re Venceslao e Giovanni Nepomuceno gli *Annali* riportano anche la notizia che Giovanni era il confessore della regina Giovanna di Baviera ed il re Venceslao, avendo dei dubbi sulla fedeltà della moglie, chiese ripetutamente e con molta insistenza a Giovanni di rivelargli quanto detto in confessione dalla regina. Giovanni non accettò mai ed assolutamente di violare il segreto delle confessioni della regina e perciò il 16 maggio del 1393 venne fatto gettare nella Moldava dal re Venceslao, dove annegò. Il mattino seguente il corpo venne ritrovato sulle rive del fiume, circondato da una particolare ed intensa luce.

## THE SEAL OF CONFESSION ACCORDING TO CANON LAW

**Summary.** The Author highlights how the Church has always attributed particular relevance to the privacy of the encounter between the faithful and the priest in the administration of the Sacrament of Penance. The protection of what in the course of time will be defined as the „*seal of the confessional*” is intertwined with the historical development of the form of the Sacrament – when the progressive disappearance of public penance and the introduction of auricular confession, already generalized by the end of the twelfth century, in the form known to us today assumes particular importance – and the development of canonical discipline in its elaboration into juridical forms properly so called, and not only theological or moral. In fact, before entering into the specifics of the eminently canonical subject on hand, the violation of the sacramental seal as a crime, the Author first of all presents some biblical and theological reflections, in order the better to understand the reasons why the Church attributes this particular importance to absolute inviolability of the confessional seal. It is with the Fourth Lateran Council (1215) that a canon sanctions for the first time the moral and juridical obligation as a universal law of the Church, foreseeing grave penalties for priests who break it. The discipline of the Church *in subiecta materia* has always remained substantially the same, except for the specification of other types, as the absolution of one’s accomplice, way in the past, or, more recently, the extension of the violation of the seal through technical means. In canonical legislation regarding the sacramental seal, the Church, then, intends to transmit the pedagogy of the love of the Father of mercy on the one hand and on the other She desires to direct Her ministers to try to live the gift of ministerial and spiritual paternity, which enables them, in every experience of this *seal-secret of the auricular dialog of confession*, to be privileged witnesses of the sanctity of this sacrament after the example of Saint John Nepomucene (1349–1393), who endured even martyrdom of blood in maintaining the importance of the absolute value of the inviolability of the seal of confession. Therefore not even the death of the penitent can release the confessor from this bond. The law of the sacramental seal does not admit any exceptions. No confessor can be dispensed from it, even if in wanting to reveal the contents of a confession he intends to avoid a grave and imminent evil. The sacramental seal, understood in this way, also becomes a guarantee of the marvels of God in the heart of every individual penitent, who entrusts himself to the heart of the pastors, who echo in the existential here and now of each one the beauty of the merciful and transforming Love of the Father, given by the redeeming sacrifice of Christ.

**Key words:** sacramental seal – confessional secret – sacrament of penance – confessor – penitent – violation del seal - crime – automatic excommunication – internal forum – external forum – sin – guilt – canon law – precept – inviolability of the sacramental seal